

SCHEDA TECNICA

ORIENTAMENTI PER LA REGOLAZIONE INFRASTRUTTURALE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE 2024-2027

423/2023/R/eel (*)

Con il documento di consultazione 423/2023/R/eel¹, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti in materia di regolazione economica, tariffaria e *output-based*, per i servizi di distribuzione e di misura, applicabili nel sesto periodo regolatorio a partire dall'anno 2024 o successivamente, che si affiancano al documento per la consultazione 3 agosto 2023, 381/2023/R/com per la definizione dei criteri applicativi della regolazione ROSS-base definita dal TIROSS, approvato con deliberazione 18 aprile 2023, 163/2023/R/com.

Con il documento di consultazione vengono proposti, nello specifico, gli orientamenti in materia di regolazione economica e tariffaria e gli orientamenti in materia di regolazione *output-based* di seguito sintetizzati:

Orientamenti in materia di regolazione economica e tariffaria

Relativamente alla regolazione economica e tariffaria si propone quanto segue:

a) meccanismi di promozione per le aggregazioni tra imprese distributrici

Si conferma l'orientamento alla riduzione del numero di imprese distributrici, anche in vista della razionalizzazione del settore per le gare per l'affidamento delle concessioni, incentivando forme di aggregazione strutturalmente stabili, escludendo l'incentivazione di affitti di rete e confermando la possibilità di utilizzare lo strumento del contratto di rete.

b) ulteriori azioni in materia di aggregazione tra imprese distributrici

Si introduce un meccanismo di promozione delle aggregazioni che coinvolgano un'impresa distributtrice che serve tra 25.000 e 100.000 punti di prelievo ed una che serve oltre 100.000 punti di prelievo.

In tali casi, per operazioni di aggregazione effettuate nel corso degli anni 2024 e 2025, si prevede una premialità *una tantum* per punto di prelievo servito dall'impresa di minore dimensione (ossia l'impresa che serve tra 25.000 e 100.000 punti di prelievo).

Inoltre, nel caso di operazioni di aggregazione tra imprese di questo tipo, si prevede che l'impresa risultante dall'aggregazione debba richiedere un aggiornamento della *baseline* dei costi operativi di cui all'articolo 35 del TIROSS riferita al perimetro consolidato dopo l'operazione di aggregazione, un ricalcolo del tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 42 del TIROSS e possa esercitare nuovamente la scelta tra opzione ad alta potenza di incentivo (SAP) e opzione a bassa potenza di incentivo (SBP) di cui agli articoli 10 e 11 del TIROSS.

Infine, si intendono raccogliere inoltre osservazioni in merito in materia di iniziative di *sector coupling* e di possibile convergenza delle concessioni per i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

c) promozione della razionalizzazione degli asset di rete in alta tensione

Si intendono introdurre due strumenti di incentivazione a razionalizzare la proprietà degli *asset* di rete in alta tensione:

- un meccanismo di razionalizzazione degli *asset* di rete in alta tensione (AT), con un premio *una tantum* da erogare all'impresa distributtrice cedente, nel caso di cessione di *asset* AT;
- l'aggiornamento delle vite utili regolatorie e la remunerazione degli *asset* in alta tensione di proprietà delle imprese distributrici, a partire dal 2025 in maniera tale da renderli uniformi a quelli applicabili al servizio di trasmissione dell'energia elettrica.

Si intende valutare inoltre la percorribilità di meccanismi semplificati per l'attuazione delle procedure di ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale in caso di acquisizione di *asset* di distribuzione AT.

¹ che si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 165/2023/R/eel.

d) evoluzione dell'incentivazione per l'ottenimento di contributi pubblici

Si propone di confermare l'attuale meccanismo di incentivo per l'ottenimento del contributo pubblico da parte dell'impresa, espresso in termini di mancata detrazione di una parte del valore di ammortamento del contributo medesimo, portandone il valore al 10% del contributo.

Si intende inoltre valutare, dal 2026 la definizione di livelli di premialità per l'ottenimento dei contributi pubblici legati all'utilità per il sistema degli investimenti effettuati, la cui entità può variare da un minimo di 5% (in assenza di analisi costi benefici) a un massimo di 13% (in caso di rapporto benefici su costi attualizzati pari almeno a 4).

e) revisione dei criteri di determinazione delle tariffe parametriche

Con riferimento al meccanismo di gradualità di cui ai commi 6.3 e 6.4 della deliberazione 237/2018/R/eel, si propongono quali pesi della tariffa parametrica per il periodo 2021-2023 i seguenti: a) 40% per l'anno 2021; b) 60% per l'anno 2022; c) 80% per l'anno 2023.

Si propone che la revisione del meccanismo di riconoscimento parametrico dei costi sia definita con apposito procedimento da svolgersi nel corso dell'anno 2024 basandosi su analisi complessive di settore, tenendo conto dei dati dichiarati ed aggiornati dalle imprese sia nell'ambito della raccolta dati RAB che dei conti annuali separati e che il meccanismo eventualmente rivisto sia applicato a partire dalle determinazioni tariffarie per l'anno 2025 e fino all'anno 2027. Per l'anno 2024 l'Autorità propone che venga prorogata la metodologia in essere con un peso della tariffa parametrica pari al 100%.

f) regolazione tariffaria dell'energia reattiva

Si intende definire per ciascun livello di tensione (reti MT e reti BT) un corrispettivo unitario unico da applicarsi agli eccessivi prelievi di energia reattiva, anziché a scaglioni, quantificando tale corrispettivo come media dei corrispettivi unitari per prelievi di energia reattiva (espressi in euro/kvarh) attualmente in vigore.

Inoltre, si intende superare la fissazione convenzionale della quota parte dei corrispettivi relativa a perdite di rete e della quota parte relativa all'utilizzo delle infrastrutture attualmente prevista, in modo da riflettere più puntualmente i costi che i prelievi e le immissioni di energia reattiva comportano nelle reti di distribuzione, determinando esplicitamente ogni anno la "quota parte infrastrutture" e la "quota parte perdite" dell'unico corrispettivo unitario applicato ai clienti finali.

g) aggiornamenti delle "altre prestazioni specifiche" attualmente definite dal Testo Integrato

L'Autorità è orientata a prevedere il divieto di applicare gli oneri amministrativi destinati ai distributori ai casi di voltura, subentro, ogni altra variazione contrattuale che non richieda un aumento della potenza a disposizione, disattivazione e riattivazione di un punto di prelievo a seguito di morosità o nel caso di utenze stagionali.

Si intende inoltre eliminare il contributo in quota fissa per oneri amministrativi destinati al distributore relativi all'aumento di potenza.

Con riferimento alle verifiche del corretto funzionamento del gruppo di misura e della tensione di alimentazione si intende disciplinare i corrispettivi, unici per il periodo di regolazione 2024-2027, nella misura di: 50 euro in caso di verifica del funzionamento del gruppo di misura, con esito di corretto funzionamento; 150 euro in caso di verifica della tensione di alimentazione, con esito di tensione entro i limiti previsti.

Orientamenti in materia di regolazione *output-based*

Relativamente alla regolazione *output-based* del servizio di distribuzione e alla qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura, si prevede uno snellimento, con un numero limitato di meccanismi di incentivazione concentrato su indicatori di prestazione da definire in esito ai procedimenti già in corso. In particolare, non si ritiene opportuno dare seguito al meccanismo sperimentale incentivante la riduzione delle interruzioni con preavviso e ad alcuni meccanismi *output-based*.

In particolare, sono illustrati gli orientamenti in merito a:

- Aggiornamento della struttura del TIQD e separazione del testo di qualità commerciale;
- Aggiornamento degli obblighi delle imprese distributrici in materia di continuità;
- Regolazione incentivante la continuità del servizio: durata e numero delle interruzioni;

- Aggiornamento dei coefficienti di valorizzazione premi-penalità;
- Trattamento degli ambiti territoriali in esperimento regolatorio 2020-2023;
- Regolazione individuale della continuità per gli utenti (MT e in futuro BT);
- Regolazione delle interruzioni prolungate e della qualità commerciale;
- Aggiornamento della regolazione della qualità della tensione;
- Aggiornamento delle disposizioni in materia di controlli dati di continuità;
- Introduzione (dal 2024) di un'incentivazione basata sui benefici degli interventi.

Con particolare riferimento alla regolazione della continuità del servizio di distribuzione, si propone di modificare l'approccio attualmente vigente per la regolazione della durata, fissando livelli obiettivo annuali basati sui dati effettivi degli ultimi anni in ciascun ambito territoriale anziché definendoli uguali ad obiettivi di lungo termine introdotti nel 2004. Per quanto riguarda la regolazione del numero delle interruzioni, si sottopongono a consultazione due opzioni: (i) conferma della regolazione già vigente fino al 2027; (ii) revisione, concettualmente simile a quanto proposto per la durata delle interruzioni.

Si propone inoltre di modificare i coefficienti di valorizzazione premi-penalità e la loro struttura, al fine di tenere conto dei risultati dello studio sul costo delle disalimentazioni richiesto dall'Autorità a Terna e al fine di semplificare l'applicazione della regolazione.

In merito al trattamento degli ambiti territoriali in esperimento regolatorio 2020-2023, considerando i miglioramenti che si sono ottenuti, che risultano tuttavia insufficienti a raggiungere i target di esperimento in buona parte degli ambiti, l'Autorità è orientata a valutare la possibile introduzione di un meccanismo di parziale recupero di effetti di penalizzazione negli anni successivi al mancato raggiungimento dell'obiettivo. La ragione associata a questa proposta è di continuare a incentivare anche nel prossimo periodo regolatorio l'impresa distributrice che ha avviato esperimenti al miglioramento della continuità del servizio (verso l'obiettivo già definito, ma non ancora raggiunto) con le tecnologie già previste, a tutto vantaggio dei clienti serviti in quell'ambito territoriale (e potenzialmente poi a tutti gli altri clienti, in caso di successo tecnologico).

Infine, con riferimento alla regolazione delle interruzioni prolungate e della qualità commerciale, l'Autorità è orientata ad aggiornare in aumento i valori degli indennizzi per mancato rispetto degli standard di qualità commerciale e l'ammontare dei rimborsi automatici per interruzioni prolungate, tenendo comunque presente che molti di questi rimborsi sono finanziati da un apposito fondo e che è quindi opportuno contenere l'incremento delle quote di corrispettivo pagate dai clienti finali per finanziare il fondo.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 27 ottobre 2023.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentoale